



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Lecce

SENTENZA

Il Giudice di Pace di LECCE, Dott. ANNA MARIA COSI, all'udienza del giorno 22.10.2026 nella causa civile R.G. n.2613 / 2025

vertente tra

FASANO ANTONIO (CF FSNNTN69L17G325J) - Avv. ALFREDO MATRANGA

-OPPONENTE-

contro

COMUNE DI GALATINA (LE) (CF 80008170757) – avv. F. Salesi-

-OPPOSTA-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il ricorrente proponeva opposizione al verbale n. V000298 della PL di Galatina, emesso per violazione dell'art. 142/ 8 CDS, accertata a mezzo strumentazione elettronica denominata Photored F17 DR, installata sulla SS 101. Eccepiva vizi dell'accertamento con riferimento alla prova di esatta funzionalità dell'apparecchiatura e concludeva per l'accoglimento del ricorso. Disposto per il mutamento di rito, effettuate comunicazioni, si costituiva il comune di Galatina, che depositava gli atti e ritenuta legittima la procedura di accertamento della violazione concludeva per il rigetto del ricorso.

Senza necessità di istruttoria, la causa è stata discussa in trattazione cartolare e decisa all'udienza odierna con lettura la presente sentenza a motivazione contestuale.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. L'accertamento da cui sono scaturiti i verbali impugnati nel presente giudizio si fonda sulle risultanze dell'apparecchiatura F17DR, installato sulla SS 101 e su rilevamento successivo effettuato in Ufficio. Il ricorrente ha lamentato la inidoneità dello strumento per la rilevazione. Il comune ha depositato degli atti che attestano esclusivamente l'approvazione del dispositivo con decreto del 19.01.2016.

È noto che la Corte di Cassazione, con due recentissime pronunce, ha stabilito la necessità che le apparecchiature in questione siano omologate, come tra l'altro prevede proprio la norma del CDS. (ord. 10505-24 e sent. 20913-24).

Tale orientamento pone l'accento sulla differenza tra le diverse procedure. In particolare, l'omologazione, pur essendo procedura amministrativa, ha natura squisitamente tecnica e mira a porre certezza sulla perfetta funzionalità dello strumento utilizzato per la rilevazione di violazioni in materia di eccesso di velocità. Da altra parte , ciò è espressamente previsto dall'art. 142/6 s.lgs 285/92 e 192 dpr 495/92. L'autorizzazione cui fa riferimento il resistente, infatti, consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute necessarie o con il rispetto di particolari prescrizioni ritenute necessarie dal regolamento.

La Corte di Cassazione ha ulteriormente confermato tale orientamento proprio con la Sentenza n. 10365/25.

A ciò si aggiunga che è in atti un certificato di taratura, 2021 09 12, che si riferisce al prototipo. Nel certificato in copia semplice si fa riferimento a quel tipo di misuratore di velocità il cui nome e matricola corrisponde a molti usati su diverse strade e territori senza alcuna specifica indicazione che permetta di individuare proprio quello installato dal comune resistente. Deve evidenziarsi che proprio detto certificato dichiara che i dati registrati si *referiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato*. Non vi è, insomma, alcuna prova certa in ordine alla taratura dello strumento in uso al comune resistente, taratura necessaria posto che la strumentazione non è un semplice rilevatore fotografico ma proprio un rilevatore di grandezze come la velocità. Ne tali carenze possono essere superate dalla attestazione della PL del comune resistente che semplicemente accerta un avvenuto controllo formale dell'apparecchiatura. Ne deriva che lo strumento in questione per quanto tarato e verificato nella sua funzionalità di prototipo non risulta poi né tarato né verificato all'atto della sua installazione presso la SS 101 e nelle condizioni ambientali proprie di quel sito. Tantomeno risulta omologato e quindi atto a rilevare la grandezza fisica della velocità.

Il resistente, inoltre, eccepisce anche l'applicazione del nuovo decreto ministeriale (9.06.26) che ha innovato la materia in questione. A tal proposito, va osservato che l'accertamento impugnato nel presente giudizio è assai precedente all'emanazione del suddetto decreto e valevano, quindi, le regole stabilite dal CDS così come sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di irretroattività della legge. Inoltre, il decreto, pur prevedendo un numero limitato di autovelox già installati come omologati, impone una fase transitoria con

aggiornamento della targhetta identificativa e nuova taratura e verifica del dispositivo in questione.

Ma ciò posto, deve considerarsi che la violazione in questione si fonda sulla fotografia esaminata dagli agenti e prodotta in atti. La stessa è poco chiara in ordine agli elementi essenziali quali ad esempio la targa dell'autovettura che è di difficile lettura.

In buona sostanza manca la prova della regolarità dell'accertamento che certo non può attribuirsi alla documentazione rilasciata dalla ditta produttrice, richiamata nell'atto impugnato, di conformità al campione approvato e depositato presso il ministero LL.PP, poiché auto referenziata. È appena il caso di rammentare come il procedimento di opposizione apre la fase della cognizione piena, con la considerazione della distribuzione del carico probatorio tra le parti secondo le normali regole processuali. Occorre infine rilevare che, nel caso di specie, ove la violazione non è stata immediatamente contestata ed i verbalizzanti non hanno accertato personalmente i fatti contestati. Ne deriva che le operazioni di accertamento non sono assistite da fede privilegiata, giusta la copiosa giurisprudenza sull'argomento e devono essere pertanto valutate, come ogni altro elemento dal giudice. Va sottolineato il principio per cui ai fini dell'attendibilità del rilevamento della violazione dei limiti di velocità attuato mediante apparecchiatura elettronica, le operazioni preliminari e di rilevazione compiute dall'agente di polizia addetto allo strumento siano dallo stesso documentate in apposito verbale, reso valido dall'utilizzo di strumentazione omologata a norma di legge. Orbene, in assenza di riscontro della documentazione da fornirsi dall'ente, non è dato verificare tale legittimità. Ne deriva che in assenza di prova sulla legittimità della apparecchiatura utilizzata, il ricorso va accolto, senza che si renda necessario l'esame degli altri motivi. Sussistono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso proposto da

FASANO ANTONIO

avverso il verbale di contestazione n. V000298 elevato da

COMUNE DI GALATINA (LE)

e, per l'effetto, annulla il predetto verbale.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in LECCE il 22-10-2026

Il Giudice di Pace
Dott. ANNA MARIA COSI